



# WEBINAR CHIUSURA FOGLIO NOTIZIE SIAMM- SETTORE CIVILE

Tribunale di Salerno su Teams - Venerdì 12 marzo 2021 ore 12:15  
Relatrici: Carla Autuori e Rita Russo

# Cos'è il Foglio delle Notizie?

- Il DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 maggio 2002, n.115 TESTO UNICO SULLE SPESE DI GIUSTIZIA (brevemente TUSG) riunisce e coordina le disposizioni legislative e regolamentari sulle spese del procedimento giurisdizionale. Il TUSG, tra le tante cose, disciplina anche il foglio delle notizie (art.280)
- Il **Foglio delle Notizie** è uno strumento che ha la funzione di riepilogare l'elenco delle spese del processo, al fine di non ritardare l'esatta quantificazione del credito da parte dell'ufficio responsabile del recupero. In esso andranno annotate, in ordine cronologico, tutte le spese ripetibili siano esse anticipate o prenotate a debito.
  - Le **spese prenotate a debito** sono ad esempio il contributo unificato, la marca da bollo per spese forfettizzate, i diritti di copia, l'imposta di bollo, l'imposta di registro se prenotata a debito.
  - Le **spese anticipate dall'Erario** sono ad esempio la liquidazione delle competenze professionali del difensore di parte ammessa al Patrocinio a spese dello Stato (PSS), la liquidazione degli ausiliari del magistrato come i CTU.

Il Foglio delle Notizie è oggi telematico (SIAMM) ma ci sono fascicoli per i quali sono aperti sia fogli notizie cartacei che telematici: l'attestazione di chiusura andrà ovviamente fatta per entrambi.

# Quali sono i passaggi per chiudere un foglio delle notizie

1. Verifico se il procedimento nasce con un foglio notizie telematico oppure cartaceo e se quindi sono presenti entrambi;
2. Controllo la correttezza e la completezza delle annotazioni delle spese sul foglio notizie e nel caso non siano complete/corrette vanno aggiunte/aggiornate;
3. Leggo il provvedimento giurisdizionale (il provvedimento che quindi definisce il giudizio) perché quello rappresenta il mio titolo per l'eventuale riscossione e la riscossione può iniziare quando il provvedimento è passato in giudicato o comunque divenuto definitivo;
4. Vedo quali sono le parti del procedimento e quali sono ammesse al PSS: se vi è un privato ammesso al beneficio oppure una Pubblica Amministrazione oppure un Fallimento. Se parte vittoriosa del procedimento è la Pubblica Amministrazione devo trasmettere il FN alla PA in giudizio (avendo cura di conservarne una copia nel nostro fascicolo sia del FN che della nota inviata alla PA) perché il recupero è demandato a loro, se invece la PA è parte soccombente non devo fare alcuna trasmissione. Se parte è un Fallimento e nel caso in cui il Giudice Delegato procedesse alla liquidazione degli onorari nelle ipotesi di fallimento senza attivo ogni possibilità di recupero di tali crediti sarebbe espressamente esclusa, in quanto l'art. 203 del T.U. richiamato, stabilisce che le disposizioni sulla riscossione non si applicano alla procedura fallimentare, parte IV, titolo I del T.U. Quando non è possibile il recupero nei confronti dell'altra parte il FN va inviato alla cancelleria fallimentare, in caso di sopravvenienza di attivo del Fallimento sarà la cancelleria fallimentare a procedere al recupero.

# Quali sono i passaggi per chiudere un foglio delle notizie: dubbi e domande

4. Successivamente controllo se ci sia Appello o ricorso per Cassazione (a seconda della natura del procedimento) avverso il provvedimento che definisce il mio giudizio. In caso di Appello il foglio notizie deve essere trasmesso in Corte d'Appello (ricordando di conservarne una copia nel nostro fascicolo) in quanto il foglio notizie viene chiuso in fase di gravame e per entrambi i gradi di giudizio. Nel caso invece di ricorso per Cassazione non bisogna trasmettere il FN ma attendere che il procedimento sia concluso e che la cancelleria della Cassazione trasmetta il fascicolo, corredato del foglio notizie relativo all'ulteriore fase processuale in quanto la riscossione relativa a tutti i gradi di giudizio sarà curata dall'ufficio giudiziario competente ai sensi dell'art.208 TUSG.
5. Nel caso il procedimento sia interrotto oppure sospeso? Il FN non può essere chiuso.
6. Cosa succede se l'istanza di ammissione al PSS presentata al COA venga rigettata dal COA e poi successivamente accolta dal magistrato in corso di giudizio? Gli effetti dell'ammissione al patrocinio decorrono dalla data in cui l'istanza è stata presentata al COA.
7. Cosa succede se c'è una revoca del PSS (art.136)? Nel caso siano mutate le condizioni reddituali della parte ammessa al PSS la revoca ha effetto dal momento dell'accertamento delle modificazioni reddituali. Nel caso invece in cui il magistrato revochi per insussistenza dei presupposti per l'ammissione ovvero se l'interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave la revoca ha efficacia retroattiva.
8. E se nel procedimento ci sono due PA e il Giudice condanna una PA alla refusione delle spese nei confronti di un'altra PA? Ci sono posizioni e pronunce diverse ma vale la pena citare l'orientamento prevalente che osserva che *Lo Stato non si presenta come persona giuridica unitaria, bensì nei suoi diversi organi (i Ministeri) aventi un'autonoma legittimazione sostanziale e processuale. Ai fini processuali, quindi, non va considerato lo Stato come persona giuridica unitaria, bensì i singoli organi. (...) I Ministeri, inoltre, hanno una propria rilevanza patrimoniale (...)*

# Quali sono i passaggi per chiudere un foglio delle notizie: dubbi e domande

**9.** Se la sentenza dispone la compensazione delle spese? Le medesime fanno carico a ciascuna parte e, quindi, non può esser azionata alcuna attività di recupero né può essere esercitato il diritto di rivalsa nei confronti della parte ammessa al patrocinio a spese dello stato ai sensi dell'art. 134 DPR n.115 /2002;

**10.** Se parte soccombente è parte ammessa al PSS? Nessuna azione di recupero potrà esser effettuata nei confronti dell'ammesso al P.S.S. a meno che non sia occorsa una revoca con effetti ex tunc;

**11.** Quando si prescrivono le spese processuali? il termine di prescrizione delle spese processuali è quello ordinario di cui all'art. 2946 c.c., vale a dire dieci anni dalla data in cui il provvedimento conclusivo del processo è divenuto definitivo.

**12.** Quando c'è titolo per il recupero? Articoli 133 e 134 del TUSG.

Di solito il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato. (art. 133) .. E se il giudice omette la disposizione a che il «pagamento avvenga a favore dello Stato»? La correzione può avvenire solo su istanza di parte o del PM in quanto «il potere di opposizione alla liquidazione appare giustificabile in funzione del suo tradizionale ruolo di tutore dell'interesse della legge»;

Art. 134: Se lo Stato non recupera ai sensi dell'art. 133 e se la vittoria della causa o la composizione della lite ha messo la parte ammessa al patrocinio in condizione di poter restituire le spese erogate in suo favore, su di questa lo Stato ha diritto di rivalsa.

# L' Agenzia delle Entrate e l'imposta di registro

- Nel foglio notizie va annotata l'**imposta di registro**, ove ricorrano i presupposti della prenotazione a debito. Poiché, in tali casi, la quantificazione dell'importo da annotare è di competenza dell'Agenzia delle Entrate, l'ufficio dovrà tenere in evidenza i fascicoli per i quali è stata richiesta la prenotazione a debito ai fini della corretta redazione del foglio notizie. Risulta ovvio che, se nel procedimento c'è una parte ammessa al PSS, bisogna evidenziare all'Agenzia delle Entrate nel momento in cui viene inviata copia del provvedimento da registrare qual è la parte ammessa al beneficio ai fini di una corretta tassazione.

→ Quindi mentre sul fascicolo telematico in SICID va scaricata la parte di imposta non prenotata a debito, sul sistema SIAMM andrà annotata la parte di imposta prenotata a debito. L'imposta potrebbe anche essere prenotata interamente a debito. Questo dettaglio è contenuto sul foglio di registrazione dell'atto che viene restituito periodicamente dall'Agenzia delle Entrate.

# Recuperabilità delle spese in materia civile (art.134 Testo Unico Spese di Giustizia)

- → *sentenza di condanna della parte non ammessa al patrocinio o della parte diversa dalla Pubblica Amministrazione;*
- → *sentenza o transazione che permette di esercitare la rivalsa per le spese prenotate a debito e anticipate nei confronti della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, quando questa abbia conseguito almeno il sestuplo delle spese. Invece per le spese anticipate, il recupero va effettuato indipendentemente dalla somma o dal valore conseguito (art. 134, secondo comma, TUSG);*
- → *rinuncia all'azione o estinzione del giudizio. Il recupero va effettuato nei confronti dell'attore, sia se questo è la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia se è parte non ammessa (art. 134, secondo e quarto comma);*
- → *transazione. Il recupero va effettuato nei confronti di tutte le parti che sono obbligate solidalmente al pagamento delle spese prenotate a debito ed è vietato accollarle al solo soggetto ammesso al patrocinio (art. 134, terzo comma);*
- → *cancellazione ai sensi dell'art. 309 c.p.c. Tutte le parti sono tenute solidalmente al pagamento delle spese prenotate a debito (art. 134, quinto comma). Il difensore della parte ammessa al patrocinio chiede la dichiarazione di estinzione del processo se cancellato dal ruolo ai sensi dell'articolo 309, del codice di procedura civile. L'inosservanza di tale obbligo ha rilevanza disciplinare.*

SE AL TERMINE FINE DI QUESTO WEBINAR LA PROCEDURA DI CHIUSURA DEI FOGLI NOTIZIE SEMBRERA' ANCORA MENO CHIARA E' PIU' CHE NORMALE...I CASI DA VALUTARE SONO TANTI, SI APPRENDE MAN MANO CHE SI PRESENTANO E SOPRATTUTTO DECIDERE SE «MANDARE A RECUPERO» O MENO NON E' AFFATTO UNA SCELTA SEMPLICE PERCHE' LE PERPLESSITA' E I DUBBI INTERPRETATIVI SONO ALL'ORDINE DEL GIORNO.

E' UTILE PERCIO' IL CONFRONTO E LA CONDIVISIONE DI INFORMAZIONI, PERTANTO SE AVETE ALTRO MATERIALE DA METTERE A DISPOSIZIONE O INFORMAZIONI AGGIUNTIVE CONDIVIDETE!

*io speriamo  
che me la  
caro*